



Provincia della Spezia
COMUNE DI LEVANTO

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29-06-2021
in seduta di Prima convocazione

**Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO2021**

Dato atto:

- che l'anno duemilaventuno il giorno ventinove nel mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto , sono stati oggi convocati a seduta, in osservanza di quanto previsto dal provvedimento del Presidente del Consiglio comunale del 04 febbraio 2021, P.G. 2639, i consiglieri comunali con avviso n. 11781 di protocollo in data 23/06/2021
- che risultano presenti, per la trattazione del punto n. 11 dell'o.d.g. i seguenti consiglieri:

	Pres/Ass.		Pres/Ass.
Cappellini Eugenio	Presente	Del Bello Luca	Presente
Canzio Olivia	Presente in videocon ferenza	Bagnasco Elisa	Presente in videocon ferenza
Bardellini Enrico	Presente in videocon ferenza	Caselli Angelo	Presente in videocon ferenza
Delbene Stefano	Presente in videocon ferenza	Giudice Alice	Presente
Lapucci Luigi Gino	Presente in videocon ferenza	Lavaggi Federica	Presente in videocon ferenza
Lizza Paolo	Presente in videocon ferenza	Motto Federico	Assente
Perrone Lorenzo	Assente		

Dati così risultanti da appello iniziale, da successiva verifica dei presenti, a cura del SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI , che assiste alla seduta dalla sala delle adunanze consiliari del Comune e sovrintende alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica. A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 la seduta si tiene "a porte chiuse", ossia in assenza di pubblico in guisa da evitare assembramenti di persone .

- Nominati scrutatori i Signori:

Angelo Caselli

Dott.ssa Alice Giudice

Luigi Gino Lapucci

- Eugenio Cappellini , nella Sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno

In prosecuzione di seduta

Presidente del Consiglio comunale Eugenio Cappellini:

Passiamo al punto numero 11: "Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021". Assessore Lizza.

Assessore Paolo Lizza:

Sì, grazie Presidente. Anche quest'anno, come tutti gli anni (anzi, quest'anno siamo un po' in anticipo), andiamo ad approvare le tariffe TARI per l'anno 2021.

Come sapete, anche questo argomento è stato trattato in commissione due giorni fa.

Le tariffe sono una diretta conseguenza del PEF, del Piano Economico Finanziario per l'anno 2021. Il Piano Economico Finanziario è stato, secondo la delibera di ARERA che è la società garante per il contribuente... è stato predisposto dall'Ufficio Ambiente del Comune di Levanto secondo degli schemi predefiniti.

Tutta la documentazione è stata inviata all'Ente territoriale competente, che sarebbe l'ATO Ambiente presso la Provincia della Spezia, per la validazione, e successivamente... Adesso noi questa sera ci limitiamo a prendere atto della validazione di questo PEF da parte dell'ATO Ambiente della Provincia della Spezia, e poi il PEF naturalmente verrà inviato per l'approvazione ad ARERA. Come detto, le tariffe sono diretta conseguenza del PEF, e il PEF viene fatto sulla base di costi non presuntivi, ma di costi certi; come base si prendono i costi (come previsto, per altro, da ARERA) sostenuti nei due anni precedenti... non nei due anni precedenti: due anni indietro rispetto ad oggi, quindi la base dei costi previsti dal PEF nell'anno 2019. Si può fare un adeguamento relativo all'ISTAT per una percentuale massima, però, del 5%. In questo caso, diciamo, la somma dell'adeguamento ISTAT, del 2019, del 2020 è pari a circa il 2,5%. Però questo 2,5% viene, diciamo, in parte calmierato dal c.d. limite del tasso di crescita che è dell'1,6%.

Quindi, in buona sostanza, c'è un aumento dei costi pari allo 0,9%, intorno all'1% diciamo. Ricordo che l'anno scorso il PEF del 2020 prevedeva dei costi complessivi per un importo di circa 1.799.000 euro; quest'anno siamo intorno a 1.808.000 euro.

Naturalmente questi costi vengono suddivisi fra le utenze domestiche e le utenze non domestiche. Ci sono anche dei conti ben precisi: i costi totali da addebitare alle utenze domestiche sono pari a circa 882.000 euro, mentre invece i costi totali relativi alle utenze non domestiche sono pari a circa 926.000 euro.

Noi questa sera con questa delibera andiamo a prendere atto del Piano economico TARI relativo alla tassa per l'anno 2021 che è stato predisposto, come ho già detto, dall'Ufficio Ambiente del Comune di Levanto ed è stato validato – anche questo, mi sembra, due giorni fa – dall'Ente territorialmente competente che è l'ATO Ambiente della Provincia della Spezia; precisiamo che il Piano economico TARI costituisce un documento fondante per il calcolo della tariffa TARI. Andiamo ad approvare l'articolazione tariffaria relativa alla TARI per l'anno 2021 per le diverse tipologie di fascia di utenza (come ho già detto, domestica e non domestica). E andiamo soprattutto a stabilire per l'anno 2021 quelle che sono le scadenze per il pagamento del tributo, che sono suddivise in tre rate e hanno delle date diverse a seconda che si tratti di utenze domestiche o che si tratti di utenze non domestiche, e precisamente: per le utenze domestiche la prima rata in acconto è il 30 giugno, la scadenza è il 30 giugno 2021; per la seconda rata in acconto, la scadenza è il 30 settembre 2021, con possibilità di versamento in un'unica soluzione dell'acconto entro il 30 giugno; la terza rata a saldo è il 30 dicembre 2021. Questo per le utenze domestiche. Per quanto riguarda invece le utenze non domestiche, la prima rata in acconto è il 30 giugno 2021; la seconda rata in acconto è il 30 ottobre 2021; e la terza rata a saldo è il 30 dicembre 2021. Grazie.

Presidente del Consiglio comunale Cappellini:

Grazie Assessore Lizza. Ci sono altri interventi?

Consigliere di minoranza Luigi Gino Lapucci:

Se posso...

Presidente del Consiglio comunale Cappellini:

Prego Dottor Lapucci.

Consigliere di minoranza Luigi Gino Lapucci:

Le tariffe logicamente sono una conseguenza del Piano Economico Finanziario, è anche vero, però, che si poteva fare uno sforzo e cercare, invece di aumentare dell'1 / 1,5%, magari di diminuirlo quell'1,5%; forse con un po' di economia si poteva anche raggiungere quell'obiettivo.

Siccome l'ho passato anche io il periodo dell'organizzazione della differenziata, della raccolta porta a porta, so quale impegno ci sta mettendo l'Assessore Lizza con tutti i problemi che ci sono, che sono venuti fuori e che ci sono stati negli ultimi anni, che ci sono ancora. Purtroppo questo tipo di servizio oggi, in rapporto a quello che si paga, non è più soddisfacente. Bisognerebbe cercare di riorganizzarlo un attimo, magari facendo capo a qualcuno che è particolarmente esperto in queste cose. E soprattutto io chiedo, suggerisco, se è possibile, di far conoscere ai turisti qual è il sistema di raccolta a Levanto, perché oggi ci sono molte persone che arrivano, gli affittano l'appartamento, ma non gli danno i sacchetti, non gli dicono come devono... Si vedono dei turisti che girano per Levanto con dei sacchetti e non sanno dove buttarli, poi magari qualcuno li mette nel bidone del vetro (adesso è un po' difficile perché di solito i bidoni del vetro sono sempre pieni). E però, voglio dire, bisognerebbe cercare di lavorare un po' di più sull'informazione, a mio avviso. E siccome, nonostante il lavoro dell'Assessore Lizza e del suo staff, però non ritengo soddisfacente questo servizio, e soprattutto secondo me le percentuali di differenziata stanno diminuendo perché sono cambiati i parametri di calcolo, per cui noi voteremo contro.

Presidente del Consiglio comunale Cappellini:

Grazie al Consigliere Lapucci. Ci sono altri interventi?

Consigliere di minoranza Stefano Delbene:

Sì, Presidente.

Presidente del Consiglio comunale Cappellini:

Prego Consigliere Delbene.

Consigliere di minoranza Stefano Delbene:

Sì, anche io, collegandomi al collega Lapucci, voterò contrario perché vi è stato un peggioramento del servizio della raccolta differenziata, soprattutto nelle ultime settimane. Quindi diciamo che un aumento, seppur dell'1%, in una situazione del genere poteva forse essere evitato. Ripeto: vengono saltate spesso zone, intere frazioni; si rivedono con l'arrivo della stagione estiva, ma sembra la situazione già peggiore di quella delle estati precedenti. Quindi trovo assolutamente ingiustificato, anche se pur di poco, questo aumento, quindi voterò anche io contrario.

Presidente del Consiglio comunale Cappellini:

Grazie, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi pongo a votazione...

Assessore Paolo Lizza:

No, scusi Presidente.

Presidente del Consiglio comunale Cappellini:

Prego Assessore.

Assessore Paolo Lizza:

Volevo solo rispondere al Consigliere Lapucci. Tutti i suggerimenti sono utili e ben accettati. Effettivamente che la raccolta porta a porta è perfetta non si può dire. Io ho fatto anche un incontro recentemente con i dirigenti della Ma.Ris perché obiettivamente ci sono stati dei problemi, ma sono problemi legati ad inconvenienti che hanno anche avuto loro, diciamo. Un po' di sfortuna ce l'abbiamo avuta. Ci sono stati dei giorni in cui contemporaneamente si sono rotti più mezzi, e se i mezzi non ci sono, purtroppo, il rifiuto, che sia plastica, che sia vetro o quant'altro, rimane lì; oppure bisogna fare delle scelte, oppure bisogna raccogliarlo parzialmente. Ma soprattutto l'inconveniente poi si ripercuote anche nei giorni successivi. Però mi sembra, insomma, che da questo punto di vista forse siamo rientrati.

Per quel che riguarda la raccolta differenziata che si dice che viene saltata nelle frazioni, questo non è proprio vero. Insomma, si fa presto a dire "non passano nelle frazioni". Io ho provato a fare delle verifiche ed effettivamente passano nelle frazioni; certo, se un giorno piove o è impossibile per un motivo, viene saltata quella frazione, ma non è che sia all'ordine del giorno questa cosa. Per quanto riguarda invece l'informazione ai cittadini o ai turisti che vengono a passare le vacanze a Levanto, effettivamente io credo che sia necessaria una nuova fase di sensibilizzazione, infatti ci stiamo attrezzando in questo senso e penso che a giorni saremo in grado di dare il via alla nuova piccola campagna di sensibilizzazione per rendere i cittadini sempre più consapevoli e per invogliarli a fare bene la raccolta differenziata. Io credo che poi fondamentalmente i cittadini differenzino bene, la stragrande maggioranza differenzia bene; poi, certo, l'inciviltà o la poca sensibilità di pochi produce un danno di immagine non da poco, di questo ne sono consapevole.

Però ripeto: l'impegno ce lo mettiamo per fare bene le cose e soprattutto per risensibilizzare la nostra comunità e i turisti che vengono a Levanto. Grazie.

Presidente del Consiglio comunale Cappellini:

Grazie assessore. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi pongo a votazione il punto numero 11 all'ordine del giorno "Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021".

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE**PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 che obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi ben diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99, con la quale ha definito i criteri per la redazione del PEF TARI e dei Listini Tariffari attraverso:

- Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti;
- Criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
- Criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;

RILEVATO che la suddetta deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatori, il limite di crescita annuale legato a miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi, prevedendo il ricalcolo dei costi efficienti dell'anno a-2 con eventuale conguaglio e la modifica della distribuzione tra parte fissa e parte variabile;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

VISTE inoltre la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n.57 recante "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*" e la determinazione del 26 marzo 2020 n. 02/drif/2020 recante "*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (mtr) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*";

RILEVATO che ai sensi di quanto disposto da ARERA gli enti territorialmente competenti validano i dati delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore (inclusi quelli necessari alla determinazione delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili riferiti agli anni precedenti) e li integrano o modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

DATO ATTO CHE gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte di ARERA, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in particolare trasmettono:

- a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (metodo tariffario rifiuti);
- b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;

- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari già adottati e relativi agli anni 2018, 2019 e 2020;

PRESO ATTO CHE:

- con Legge Regionale n. 1 del 24/02/2014 “*Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti*” la Regione Liguria ha individuato un ambito regionale unico, corrispondente all’intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città Metropolitana e delle tre province liguri, i cui rispettivi EGATO corrispondono alla Città Metropolitana di Genova e agli enti provinciali e la cui Autorità d’ambito è la Regione Liguria;
- in data 08/11/2019, con nota prot. n. 321851, Regione Liguria ha individuato quali enti preposti alla validazione dei Piani finanziari la città metropolitana e le province per i territori di competenza;

VISTA la Determina di validazione dell’Ato Rifiuti Provincia della Spezia n. 658 del 25-06-2021

CONSIDERATO che il Piano finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe;

RILEVATO:

- che per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto della ripartizione dell’onere del costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in rapporto all’effettiva produzione di rifiuti di ciascuna categoria di utenti e – in prospettiva ed in connessione con l’evoluzione tecnologica dell’industria della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti – di ciascun singolo utente;
- che tali accorgimenti sono necessari in considerazione dell’esigenza, avvertita da tutti i Comuni, di migliorare gli stessi criteri ed algoritmi di determinazione delle misure tariffarie attualmente previsti, al fine di meglio adattarli alle realtà locali;

TENUTO CONTO, altresì, delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa del perdurare della diffusione del virus COVID-19;

RITENUTO, necessario, viste le conseguenze economiche causate dal perdurare dell’emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del virus COVID-19, stabilire le seguenti scadenze per il versamento della tassa Rifiuti anno 2021:

UTENZE DOMESTICHE:

- prima rata in acconto: **30 giugno 2021**;
- seconda rata in acconto: 30 settembre 2021,
con possibilità di versamento in **unica soluzione dell’acconto entro il 30 giugno**;
- terza rata a saldo: **30 dicembre 2021**;

UTENZE NON DOMESTICHE:

- prima rata in acconto: **30 giugno 2021**;
- seconda in acconto: **30 ottobre 2021**;
- terza rata a saldo: **30 dicembre 2021**;

VISTO il piano economico-finanziario , e la relativa relazione allegata, relativo alla tassa sui rifiuti anno 2021, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1), che rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Levanto;

VISTO l'art. 1 comma 1093 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 il quale, in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999 estende anche al 2019 la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.

DATO ATTO che la suddetta possibilità, in vigore da alcuni anni, è volta a semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie.

CONSIDERATO che è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa comunale sui rifiuti 2021, per le utenze domestiche e non domestiche (**allegato 2**), determinate sulla base del piano economico-finanziario 2021 (**allegato 1**),

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in ogni caso alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione dell'articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti.
- in attuazione delle scelte assunte è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa comunale sui rifiuti 2021, per le utenze domestiche e non domestiche (**allegato 2**), determinate sulla base del piano economico-finanziario 2021 (**allegato 1**),

VISTO l'articolo 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone:

“ 5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.”

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per*

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi finanziari;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 25/06/2021;

Tutto ciò premesso;

Previo appello nominale con il seguente esito proclamato dal Presidente :

CONSIGLIERI PRESENTI : N.11

CONSIGLIERI VOTANTI N.11

FAVOREVOLI N.07 : Del Bello Luca, Canzio Olivia, Cappellini Eugenio, Caselli Angelo, Giudice Alice, Lavaggi Federica, Lizza Paolo
CONTRARI : N.4 Bagnasco Elisa, Bardellini Enrico, Delbene Stefano , Lapucci Luigi Gino
ASTENUTI : N.0

DELIBERA

- 1) la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Economico Finanziario TARI relativo alla tassa rifiuti (TARI) per il 2021, predisposto dal Competente ufficio tecnico/ambiente e validato in data 25-06-2021 con Determinazione n 658 dall'Ente territorialmente competente che è allegato e parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di precisare che il Piano Economico Finanziario TARI costituisce documento fondante le tariffe rifiuti dell'anno di riferimento;
- 4) di approvare l'articolazione tariffaria relativa alla tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2021 per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica e non domestica, come indicato nell'allegata documentazione, parte integrante del presente provvedimento, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019;
- 5) di stabilire che, **per l'anno 2021**, le scadenze per il pagamento del tributo sono fissate in numero 3 rate con scadenza:

UTENZE DOMESTICHE:

- prima rata in acconto: **30 giugno 2021**;
- seconda rata in acconto: 30 settembre 2021, con possibilità di versamento in **unica soluzione dell'acconto entro il 30 giugno**;
- terza rata a saldo: **30 dicembre 2021**;

UTENZE NON DOMESTICHE:

- prima rata in acconto: **30 giugno 2021**;
 - seconda in acconto: **30 ottobre 2021**;
 - terza rata a saldo: **30 dicembre 2021**;
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
 - 7) di trasmettere ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva per via telematica, come previsto dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014.

Con separata votazione e con voti , previo appello nominale con il seguente esito proclamato dal Presidente :

CONSIGLIERI PRESENTI : N.11

CONSIGLIERI VOTANTI N.11

FAVOREVOLI N.11 : Del Bello Luca, Bagnasco Elisa, Bardellini Enrico , Canzio Olivia, Cappellini Eugenio, Caselli Angelo, Delbene Stefano , Giudice Alice, Lapucci Luigi Gino, Lavaggi Federica, Lizza Paolo
CONTRARI : N.0
ASTENUTI : N.0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art.134/4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 24-06-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **MOGGIA BARBARA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 24-06-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **MOGGIA BARBARA**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (Eugenio Cappellini)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione

CERTIFICA

[x] che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo pretorio il giorno 02/07/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma 1° - del TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale addì 02/07/2021

IL Responsabile della pubblicazione
F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

=====

Copia conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo.

Dalla Residenza Municipale addì 02/07/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

=====

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

[x] che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. n.267 del 18/08/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 02/07/2021 al 17/07/2021 senza reclami

Dalla Residenza Municipale addì

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)